

64//3-13

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

4 LUGLIO 2013

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in 1^a convocazione per la seduta d'urgenza del **4 luglio 2013**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO.**

In totale, con il Presidente, n. 24 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **BELLO, PAOLI e TROISE**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Francesco DANTE**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con nota prot. n. 12384-1.40-1 del 7 giugno 2013 la Direzione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2013-02410/013 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali".

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie", hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

Per una migliore comprensione, alla deliberazione n. mecc. 2013-02410/013 è stato allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna di sinistra) con a fronte (colonna di destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le modifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

All'articolo 7 (Variazione del messaggio pubblicitario), sono state proposte le seguenti modifiche:

- comma 1, si sostituisce la frase "Per le sole insegne di esercizio" con la frase "Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera";
- comma 2, si aggiunge "per singola autorizzazione".

Tali modifiche si rendono necessarie per chiarire in quali casi si ritiene sufficiente la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo della domanda di autorizzazione. In particolare, con la modifica al comma 1 si è voluto precisare che la variazione deve riguardare il solo aspetto grafico delle insegne, senza incidere su tipologia e struttura dell'impianto e che l'insegna a bandiera per struttura (collegata ad impianto elettrico) e collocazione (sempre su parti comuni dello stabile) richiede un iter autorizzatorio più controllato.

Con la modifica al comma 2 si è inteso inoltre precisare l'oggetto della limitazione: la singola autorizzazione e non il singolo impianto.

All'articolo 14 (Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie), comma 4, si sostituisce la frase "è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57 del" con la frase "e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal".

Negli ultimi tempi si sta diffondendo l'utilizzo del velocipede come veicolo pubblicitario. Si intende in tal modo esplicitare che anche per la pubblicità realizzata con l'ausilio di tali mezzi si debba rispettare le norme previste dal Codice della Strada in materia di circolazione e di strutture pubblicitarie ammissibili.

All'articolo 21 (Esoneri/Esenzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto:
"n) i mezzi pubblicitari temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro".

L'inserimento di tale tipologia tra quelle oggetto di esonero/esenzione all'elenco già presente nel Regolamento consente di recepire quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 301 dell'11 luglio 2000 che esclude dall'assoggettamento al regime autorizzatorio ed al tributo i messaggi di contenuto politico, ideologico e religioso effettuati senza fini di lucro.

All'articolo 22 (Riduzioni), comma 1, aggiungere il seguente punto:
"e) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000".

Il sistema scolastico pubblico integrato comprende, oltre alle scuole comunali e statali, anche le scuole paritarie. Al momento fanno parte di questo sistema le scuole d'infanzia autonome associate alla FISM e convenzionate con la Città di Torino. Il Regolamento CIMP riconosce una riduzione del canone ai soggetti che nei rispettivi campi svolgono un ruolo di servizio pubblico.

All'allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), lettera c) si elimina "per conto terzi".

Infatti, si sta sempre più diffondendo l'utilizzo nelle vetrine delle attività commerciali di monitor, anche di grandi dimensioni, in cui vengono trasmesse immagini (video) relative a prodotti/servizi commercializzati nell'esercizio (conto proprio). L'effetto pubblicitario è certamente maggiore rispetto agli altri impianti tipici di tale collocazione (vetrofanie, bacheche porta manifesti, ecc.). Si propone pertanto di adeguare il sistema tariffario mediante estensione alla pubblicità conto proprio dell'applicazione di tale coefficiente, inizialmente prevista per la sola pubblicità conto terzi.

All'allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera D (Pubblicità diversa dalle insegne di esercizio effettuata su spazi ed aree pubbliche, ovvero su beni appartenenti al Comune o dati in godimento

allo stesso), si sostituisce "il coefficiente moltiplicatore 1,60" con "il coefficiente moltiplicatore 0,90".

All'allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI), lettera E (Pubblicità diversa dalle insegne d'esercizio effettuata su aree private), si sostituisce "il coefficiente 1,00" con "il coefficiente 0,55".

Tale intervento determina una riduzione del canone per questa tipologia di impianti pubblicitari. Al riguardo va sottolineato come la perdurante crisi economica abbia inciso negativamente sull'andamento del mercato della pubblicità esterna. La contrazione del mercato intervenuta in misura superiore al 40% nell'ultimo triennio, ha causato la cessazione spontanea da parte delle ditte operanti nel settore di un numero assai elevato di impianti pubblicitari di cartellonistica, con la conseguente diminuzione degli introiti per la Città, nonché di pesanti ricadute occupazionali nei settori interessati. La proposta modifica dei coefficienti moltiplicatori, che comporta una riduzione del canone applicabile per gli impianti di cui trattasi, ha l'obiettivo di incentivare il mercato della pubblicità esterna.

Inoltre la conseguente rideterminazione del canone consente la definizione del contenzioso tributario e amministrativo radicatosi negli ultimi anni tra alcune aziende del settore e l'Amministrazione relativamente all'applicabilità del limite tariffario del 25%, anche da parte della Città di Torino, indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuto passaggio da imposta a canone antecedente alla norma di previsione del limite, l'articolo 7-octies del D.L. 7/2005. A tale riguardo va considerato che alcune recenti pronunce giurisprudenziali di merito, tra cui quelle della Commissione Tributaria di Firenze n. 78/13, del T.A.R. TOSCANA n. 2030/2012 ed in ultimo della Commissione Tributaria Regionale di Torino, 18/31/13, (appello avverso ad una sentenza della Commissione Provinciale di Torino favorevole all'Ente), hanno visto prevalere la tesi interpretativa contraria a quella sostenuta dalla Città, circa la determinazione del canone effettuata a seguito del passaggio da regime di imposta a regime di canone.

La I^a Commissione, riunitasi in data 20 giugno 2013, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Alla luce di quanto suesposto, evidenziati gli aspetti che si ritengono maggiormente rilevanti, si propone di esprimere **parere favorevole a condizione** che all'interno della definizione riguardante i mezzi pubblicitari temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto religioso, richiamati dall'art. 21, comma 1, siano ricompresi gli striscioni apposti sulle pertinenze dei luoghi di culto, in merito alle modifiche parziali del "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2013-02410/013;

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale

n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole a condizione** che all'interno della definizione riguardante i mezzi pubblicitari temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto religioso, richiamati dall'art. 21, comma 1, siano ricompresi gli striscioni apposti sulle pertinenze dei luoghi di culto, in merito alla deliberazione n. mecc. 2013- 02410/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali". (Allegato n. 1).

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22	
Astenuti	3	(Bolognesi, Furnari e Geninatti Togli)
Votanti	19	
Voti favorevoli	19	

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole a condizione** che all'interno della definizione riguardante i mezzi pubblicitari temporanei atti a diffondere messaggi di contenuto religioso, richiamati dall'art. 21, comma 1, siano ricompresi gli striscioni apposti sulle pertinenze dei luoghi di culto, in merito alla deliberazione n. mecc. 2013- 02410/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali". (Allegato n. 1).